

DICHIARAZIONI

Forfettari e compilazione quadro RS: una gigantesca presa in giro

di Fabio Garrini

Ci troviamo al secondo anno di compilazione del modello dichiarativo per i contribuenti che hanno applicato il **regime forfettario** e probabilmente quest'anno capiterà più spesso di compilare il **quadro LM**, visto che partire dal periodo d'imposta 2016 la L. 208/2015 ha attenuato i vincoli di accesso al regime in esame.

Rimangono però attuali le **perplessità** che già lo scorso anno erano sorte in relazione alle **informazioni aggiuntive** pretese dall'Amministrazione finanziaria in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Gli obblighi informativi nel quadro RS

Il **quadro RS** prevede la necessità di indicare, per i contribuenti che abbiano applicato il regime forfettario, i dati relativi alla propria attività. Già nel 2016 se ne era segnalata l'insensatezza, **auspicandone l'eliminazione** (o quantomeno la compressione), ma tali informazioni vengono richieste, invece, in misura estesa anche nel modello Redditi 2017.

Pare tutto sommato ragionevole la necessità di indicare i **dati dei compensi erogati** a fronte dell'assenza di operare la ritenuta d'acconto (**righi da RS371 a RS373**), posto che i soggetti in questione non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta e quindi sono esonerati dalla presentazione del modello 770 e delle certificazioni.

Più articolate sono le ulteriori informazioni richieste. I forfettari sono infatti **esonerati dalla redazione degli studi di settore** e, per tale ragione, è necessario fornire informazioni specifiche, distintamente per ciascuna tipologia di contribuente.

I soggetti **esercenti attività d'impresa** devono indicare nei righi **da RS374 a RS378**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative a **lavoratori dipendenti**, a quelli impiegati con contratto di somministrazione di lavoro e quelli assunti a tempo parziale, nonché gli apprendisti, il numero complessivo di **mezzi di trasporto/veicoli** posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta. Viene poi chiesto l'ammontare del costo sostenuto per **l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci** e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa, i costi sostenuti per il **godimento di beni di terzi**, quali canoni di locazione, *leasing*, noleggio o affitto d'azienda, nonché l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di **carburante** per autotrazione.

I soggetti **esercenti attività di lavoro autonomo** devono indicare nei righi **da R379 a RS381** il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai **lavoratori dipendenti**, l'ammontare complessivo dei **compensi corrisposti a terzi** per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente, nonché i **consumi**, riferibili alle spese sostenute nell'anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Si tratta di **dati tutt'altro che immediati**, che rovinano la logica del regime che dovrebbe essere appetibile proprio per le connesse **semplificazioni** (l'aliquota piatta al 15%, a conti fatti, di per sé non offre grandi vantaggi rispetto alla tassazione ordinaria, visto i redditi ridotti di tali soggetti). L'ipotesi che giustifica la scelta del forfettario, infatti, è appunto quella di **poter evitare la gestione dei costi**, determinando il reddito applicando percentuali di forfettizzazione ai ricavi/compensi conseguiti.

Per compilare correttamente il quadro RS, però, occorre raccogliere, oltre ai documenti emessi, **anche le fatture ricevute**; e quindi, di fatto, **l'onere contabile è pressoché il medesimo di un contribuente in regime ordinario**.

È evidente (e anche in parte comprensibile) il desiderio dell'Amministrazione finanziaria di avere informazioni relative a questi soggetti per poter gestire selezioni ed eventuali verifiche, ma occorre ricordare che tale fine **non può pregiudicare la logica del regime che è appunto quella di semplificare la gestione contabile**. Pertanto, anche le informazioni richieste devono essere necessariamente meno elaborate e più immediate.

Altrimenti, definire questo regime forfettario, **diventa una presa in giro**.

Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)